



SOPRINTENDENZA
PER I BENI ARCHITETTONICI
E PER IL PAESAGGIO DELLA LIGURIA-GENOVA
Via Balbi, 10 - 16126 GENOVA

VISTO

17 LUG. 2003

17 LUG. 2003

MONTEVERDE

Ministero per i Beni e le Attività

Al Comune di Genova Serv. Tecnico-Patrimonio
Via di Francia 1 16149 GENOVA

Culturali

SOPRINTENDENZA REGIONALE
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DELLA LIGURIA
VIA BALBI 10 - 16126 GENOVA
TEL. 010-27101 - FAX 010-2465532

e, p.c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio della Liguria (Ufficio vincoli)
SEDE

Prot. N. 3210

Allegati

1

Risposta al Foglio del

GE/MON. 34

OGGETTO: Comune di GENOVA-CORNIGLIANO – Ufficio postale in via Romolo Gessi 2r-4-4r e locale commerciale in via Cornigliano 91 r

Dati Catastali: (F. NCEU COR/79 Mappale 171 sub. 1 e Mappale 170 sub. 2);

Proprietà: Comune di Genova, via Garibaldi 9 16124 GENOVA, C.F. 00856930102;

Acquirente: Azienda Speciale TONODUE Genova

Prezzo: Euro 341.600,00 (Euro trecentoquarantunmilaseicento/00)

D.P.R. n. 283 del 7/9/2000. Art. 9 Richiesta di autorizzazione ad alienare.

D. Lgs. n. 490 del 29/10/1999 Art. 2 c. 1 lett. a) Dichiarazione di interesse ex Art. 5

Visto il Titolo I del D. Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352* (di seguito denominato T. U.), che sostituisce la legge 1.6.1939 n. 1089 e che abroga le previgenti disposizioni in materia indicate nell'art. 166;

visto il D.P.R. n.283 del 7 settembre 2000 *Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico*;

vista l'istanza, inoltrata dal soggetto interessato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, pervenuta in data 10/06/2003 ed assunta a protocollo col n. 7226, volta ad ottenere l'autorizzazione ad alienare il bene in oggetto;

vista l'istruttoria attuata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria trasmessa con parere favorevole, per quanto di propria spettanza, a questa Soprintendenza Regionale ed assunta a protocollo in data 8.07.03 col n. 3009 per le determinazioni formali di competenza;

considerato che l'immobile catastalmente identificato al F. NCEU COR/79 Mappale 171 sub. 1 e Mappale 170 sub. 2 presenta i requisiti di interesse previsti dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 490/99

A) Il Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Liguria

DICHIARA

- che ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 490/99 Titolo I l'immobile di cui trattasi, catastalmente identificato al F. NCEU COR/79 Mappale 171 sub. 1 e Mappale 170 sub. 2 costituisce un'area segnata al F. NCEU COR/79 avente confini con Mappale 165, via Romolo Gessi, via Cornigliano, restante parte Mappali 170, 171, come dall'accluso estratto di mappa, deve considerarsi soggetto

SOPRINTENDENZA
PER I BENI ARCHITETTONICI
E PER IL PAESAGGIO DELLA LIGURIA-GENOVA

21 LUG. 2003
DATA
PROT. N. 8872

al D. Lgs. n. 490/99 in quanto possiede particolare interesse culturale, di cui all'art. 2, comma 1 lettera a) dello stesso D. Lgs. 490/99 trattandosi di un edificio di epoca razionalista realizzato nel 1932-34 con apposita destinazione a servizi per la collettività;

B) Il Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Liguria

Considerato che:

- a. E' ritenuta compatibile la destinazione commerciale e ad uffici dell'immobile, già così attualmente destinato.
- b. Tenuto conto della destinazione d'uso di cui sopra, le modalità di pubblica fruizione degli immobili nel normale orario di esercizio dell'attività commerciale e di apertura degli uffici sono giudicate appropriate.

AUTORIZZA

l'alienazione richiesta alle seguenti vincolanti prescrizioni:

A che il bene sia tutelato mediante le seguenti misure di tutela:

1. qualsiasi opera di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, anche in variante a quanto già approvato, sia soggetta al preventivo rilascio del nulla osta di competenza da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria;
2. la prevista destinazione d'uso non comporti modifiche che siano realizzate con modalità lesive per il decoro dell'immobile.

B Nell'atto di alienazione venga ricordato il disposto dell'art. 11 del D.P.R. 283/00, relativo alla clausola risolutiva del contratto in caso di inadempienze accertate alle prescrizioni di cui sopra.

Si comunica che le presenti dichiarazione di interesse ed autorizzazione ad alienare saranno trascritte alla Conservatoria dei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 10, c. 7 del D.P.R. 283/2000 ed avranno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034 come modificata dalla Legge 21.07.2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Si raccomanda infine l'osservanza dell'art. 58 del D. Lgs. 490/99 (Denuncia di trasferimento della proprietà) e dell'art. 13 del D.P.R. 283/00 (Pubblicazione della notizia di alienazione per eventuale esercizio della prelazione da parte del Ministero a favore degli Enti Locali interessati).

Visto: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VINCOLI
PRESSO LA SOPRINTENDENZA REGIONALE

arch. Maria Di Dio

LV

IL SOPRINTENDENTE REGIONALE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DELLA LIGURIA
arch. Liliana Pittarello